



**Cass. Pen., Sez. V, ud. 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro	- Presidente -
Dott. BEVERE Antonio	- Consigliere -
Dott. OLDI Paolo	- Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio	- rel. Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F. N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 65/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/12/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

Lette le conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 19-12-2012, depositato il 9/1/2013, a conferma di quello emesso dal locale Tribunale, ha disposto, a carico di C.F., la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS - con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - per anni due, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè la confisca, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2, ter, dell'intero capitale sociale e del complesso di beni costituenti la dotazione aziendale della "Cinà e associati di Daniela Falletta & C. S.n.c." e della quota di capitale sociale, intestata a C.F., della Sca. El s.r.l..

2. La misura personale è stata disposta a carico del C. perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto indiziato di "appartenenza" al segmento siciliano di "Cosa nostra" - identificato nel mandamento di San Lorenzo - popolato da mafiosi di notevole spessore criminale, quali G.S. e V.R..

La misura reale è stata disposta in considerazione del carattere intrinsecamente mafioso delle imprese esercitate dal C., che si avvalevano del rapporto di contiguità del loro dominus con l'associazione mafiosa sopra specificata e poterono affermarsi sul mercato e incrementare le loro dotazioni attraverso l'acquisto di beni che - per le compromissioni dell'impresa con l'ambiente mafioso circostante - devono considerarsi frutto di attività illecite o costituiscono il reimpiego dei proventi di attività illecite.

3. A carico del proposto sono state utilizzati i risultati di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo, che ha portato, in un primo momento, alla condanna del C. per concorso esterno in associazione mafiosa da parte del Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palermo. Sebbene il C. sia stato poi assolto in appello, il Tribunale palermitano, sulla scorta degli elementi di indagine e del compendio probatorio acquisito al processo penale - in particolar modo, intercettazioni telefoniche, che evidenzerebbero la vicinanza del C. ad esponenti mafiosi di primo piano e la sua disponibilità a collaborare con loro sotto il profilo economico - ha tuttavia applicato al C. le misure predette, in considerazione della ritenuta autonomia dei procedimenti penali e di prevenzione e della prova, comunque esistente, di una contiguità del proposto all'associazione criminale.

4. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso il difensore di C., lamentando, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, in relazione all'art. 111 Cost. e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 aggiuntivo alla Convenzione EDU. Deduce che tutti gli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del C. sono venuti meno con l'assoluzione di quest'ultimo nel giudizio penale, per cui non era consentito al Tribunale, e poi al giudice d'appello, rivalutare i medesimi elementi in funzione del giudizio di prevenzione. Richiama, a questo fine, giurisprudenza della CEDU (in particolare, la sentenza Labita c/Italia del 6/4/2000 e la sentenza Geerings c/Paesi Bassi dell'1.3.2007), che non consente di attribuire un significato indiziario, ai fini del giudizio di pericolosità, a elementi di prova "negati" nel giudizio penale. Sotto il profilo valutativo, lamenta che i giudici della prevenzione non abbiano spiegato quale sia il significato indiziante dei rapporti intrattenuti da C. con G., in un momento in cui quest'ultimo era libero e incensurato; perché il C. dovesse essere a conoscenza della caratura mafiosa del G. e perché le intercettazioni sarebbero indicative di una condivisione della metodologia mafiosa da parte del proposto. Si duole del giudizio formulato sulla "attualità" della pericolosità, motivata con l'assenza di prova del recesso dall'associazione e col comportamento processuale del proposto, che trovano ampia spiegazione nella sua estraneità originaria al sodalizio.

Relativamente alla confisca sostiene che le affermazioni contenute nel decreto sono generiche e non dimostrano la natura collusiva dell'impresa esercitata dal C..

4. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 3/12/2013 il ricorrente contesta che il procedimento penale si sia concluso con formula assolutoria dubitativa.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla disposta misura patrimoniale; è infondato nel resto.

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale il giudice della prevenzione è in piena indipendenza autorizzato ad utilizzare gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto, sempre che egli sottoponga i relativi fatti (ivi compresi, eventualmente, quelli che abbiano dato luogo a pronuncia assolutoria), a nuova ed autonoma valutazione, dando atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità. Tanto è stato affermato non solo in relazione agli elementi probatori acquisiti a dibattimento, ma, altresì, in relazione agli elementi di indagine evidenziati in ordinanze applicative di misura cautelare, quantunque annullate dal giudice di legittimità per difetto di motivazione, competendo al giudice della prevenzione rivalutare, in assoluta autonomia di giudizio, quegli elementi che il giudice della misura cautelare non abbia eventualmente coordinato logicamente (Cass. N. 1968 del 31/3/2000. Da ultimo, Cass., n. 26774 del 30/4/2013).

Infondato è, pertanto, il primo motivo di ricorso, che pretende di desumere l'illegittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale dalla intervenuta assoluzione del C. nel giudizio penale, giacché, per quanto si è detto, quegli elementi ben possono essere rivalutati dal giudice della prevenzione per motivare il giudizio di pericolosità a carico del proposto. E' quanto correttamente avvenuto nella specie, avendo i giudicanti fatto riferimento ad una serie di emergenze processuali dalle quali è stata desunta la "appartenenza" del C. al segmento palermitano di Cosa Nostra: non nel senso di una partecipazione attiva al sodalizio (la qualcosa avrebbe giustificato la sua condanna per associazione mafiosa), ma di contiguità allo stesso, che ne faceva un soggetto "a disposizione" della consorteria criminale. Sono state valorizzate in tal senso intercettazioni ambientali, le quali hanno messo in evidenza - secondo i giudici - che C. conosceva e frequentava membri di "Cosa Nostra", quali G.S. (soggetto di primo piano del "mandamento" mafioso di San Lorenzo), A.E. (anch'egli condannato per associazione mafiosa), D.M.E. (condannato, nello stesso procedimento, per tentata estorsione aggravata), V.R. (altro esponente della consorteria); si intratteneva a discutere con costoro (in particolare, con G.) le vicende dell'associazione e le strategie per sottrarre i beni al rischio di ablazione; non disdegnava di portare a termine affari con soggetti notoriamente mafiosi, prestandosi a vendere propri terreni a membri del sodalizio e ad intestarsi

fittiziamente i beni stessi, in cambio dell'appalto per la costruzione di villette sui terreni compravenduti; svolgeva un ruolo di collegamento tra G. e tale Ca., a sua volta in rapporti con Gu.Gi. in funzione della riscossione del pizzo per conto della famiglia di San Lorenzo (in relazione alla realizzazione di un centro commerciale); conosceva perfettamente le dinamiche mafiose e riceveva confidenze importanti intorno agli affari e i crimini del sodalizio. Peso hanno anche avuto, nel giudizio del Tribunale, le dichiarazioni di G. nell'interrogatorio del 10/3/2005, nel corso del quale il dichiarante ha parlato di contatti avuti da C. col boss latitante L. P.S..

Sebbene la valenza dimostrativa - in funzione del giudizio di responsabilità penale - di questi elementi sia stata sminuita dalla Corte d'appello, i giudici della prevenzione non hanno mancato di argomentare intorno alla loro pregnanza nel giudizio di prevenzione - trattandosi di elementi comunque significativi di una vicinanza del C. al sodalizio, del suo atteggiamento di complessiva condivisione della metodologia mafiosa e della sua disponibilità a fornire contributi concreti, funzionali al rafforzamento e al raggiungimento degli scopi propri del sodalizio - secondo uno schema che si lascia apprezzare per logicità e congruenza e che è idoneo a integrare la motivazione richiesta dalla legge. Irricevibili, sono, pertanto, le censure all'apparato motivazionale del provvedimento, su cui il ricorrente ampiamente si è intrattenuto, giacché, come ribadito di recente anche dalla Corte Costituzionale, nella materia de qua rileva soltanto la omessa motivazione o la mera apparenza della stessa - che costituiscono violazione di legge e precisamente dell'art. 125 c.p.p., comma 3 - e non anche le pretese manchevolezze e incongruenze logiche evidenziate dal ricorrente, che, sebbene rapportate, per convenienza, al vizio più grave (la violazione di legge), rappresentano comunque letture alternative di dati probatori reali (non "negati" dalla Corte d'appello - come erroneamente sostiene il ricorrente - ma solo diversamente valutati), come tali insuscettibili di proficua valutazione in questa sede di legittimità. Tanto esclude, altresì, la pretesa violazione della normativa costituzionale e sovranazionale in tema di valutazione della prova, giacché, si ribadisce, nemmeno il ricorrente ha evidenziato alcun elemento probatorio, valorizzato dal giudice della prevenzione, che fosse stato ritenuto insussistente ("negato") dal giudice del processo penale. Quanto all'attualità della pericolosità, contestata dal ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte d'appello, corretta è la risposta del giudice dell'impugnazione, secondo cui, allorché il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per se non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (Cass., 29478 del 5/7/2013. Conf: N. 3268 del 1993 Rv. 196297, N. 2019 del 1995 Rv.

201459, N. 5760 del 1998 Rv. 212443, N. 499 del 2009 Rv. 242379, N. 3809 del 2013 Rv. 254512).

2. Sono fondate, invece, le censure all'apparato motivazionale del provvedimento concernenti la misura patrimoniale. La confisca del complesso aziendale della società in accomandita e della quota, intestata al C., della società a responsabilità limitata è stata disposta per la loro riconducibilità a "proventi e frutti derivanti dall'esercizio di una impresa mafiosa". In pratica, è stato ritenuto che la vicinanza del C. ad ambienti mafiosi avesse favorito lo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle due società e la produzione - da parte delle stesse - di ricchezza, reinvestita nelle stesse aziende. Per motivare il suddetto convincimento, la Corte d'appello - dopo aver premesso che "non può bastare che un determinato soggetto faccia parte di un'organizzazione mafiosa ed abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l'ablazione di beni destinati all'attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa" e dopo aver richiesto, per l'adozione del provvedimento ablativo, la prova (a livello indiziario) che "l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento mafioso" - trae la prova della natura mafiosa dei beni dalla disponibilità, manifestata dal C., "ad entrare in piena sintonia d'intenti con un esponente di rango della mafia, quale è G.S., al fine di entrare in rapporti economici e commerciali con altri soggetti intranei al sodalizio...potendo così beneficiare dei privilegi che da tale rapporto di collegamento mafioso derivano all'esercizio dell'impresa".

Trattasi di motivazione chiaramente tautologica, perché desume la natura latamente mafiosa dei beni dalla "disponibilità" del titolare ad entrare in rapporti d'affari con esponenti mafiosi. Essa non è minimamente sufficiente a giustificare l'ablazione del compendio, giacché, giusta la premessa della Corte territoriale, occorre invece la prova, secondo lo statuto probatorio del giudizio di prevenzione, che l'azienda sia "frutto di attività illecita" o che l'impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della sua attività, delle aderenze mafiose del titolare. Più in particolare, occorre, quantomeno a livello indiziario, la prova: a) che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita dell'acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, traffici illeciti, ecc), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività - illecita - e l'acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del titolare, "appartenente alla mafia" (nel senso dianzi precisato). Occorre, quindi, in questa seconda ipotesi, che l'imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere una qualsiasi delle attività idonee ad imporre, illecitamente, l'impresa sul mercato (sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di consumo a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera, ecc. ecc), perché solo in questo caso può dirsi - stando al dettato normativo - che l'incremento patrimoniale è "frutto di attività illecite". La confisca di prevenzione - tipica misura patrimoniale - non è collegata, a differenza di quella personale, alla qualità di mafioso del proposto, ma all'attività da lui esercitata. Pertanto, se l'appartenenza a consorterie mafiose giustifica l'applicazione di una misura personale - giacché a tale condizione è sempre collegato il pericolo di azioni illecite - per l'applicazione delle misure patrimoniali occorrono, invece, manifestazioni concrete e dimostrabili di

quella mafiosità, strumentali all'accumulazione illecita di ricchezza. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, "in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazione di stampo mafioso, ai fini della adozione della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego" (Cass., n. 35628 del 23/6/2004; N. 1171 del 19/3/1997; N. 265 del 5/2/1990).

Non risulta che i giudici della prevenzione s' siano attenuti ai criteri sopra esposti, per cui si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla disposta confisca dei beni con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo;  
rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014